



Comune di Civitella Messer Raimondo Provincia di Chieti

(Originale)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta N. 27

del 02.09.2015

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE TARIFFA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno due del mese di settembre, alle ore 18,20 nella sala consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

all'appello risultano

	Presenti	Assenti
D'Orazio Danilo	X	
Larcinese Luca	X	
Di Medio Angelo	X	
Di Stefano Angela	X	
Di Sebastiano Roberta	X	
Romano Mirko Pasquale		X
Masciantonio Mario		X
D'Orazio Luca	X	
Di Guglielmo Paolo		X
Di Guglielmo Nicola	X	
Di Sebastiano Francesco	X	
Totale	8	3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Dott. ssa Adele SANTAGATA

Oggetto: Approvazione aliquote Tariffa sui Servizi Indivisibili (TASI) anno 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.21 del 05/08/2015 ad oggetto " *Accertamento e dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del Comune di Civitella Messer Raimondo, ai sensi dell'rt.246 del D.Lgs.267/2000;*

Visto l'art.251 del D.Lgs.267/2000 che testualmente recita:

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.



Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, adottare le aliquote dell'imposta municipale propria nella misura massima per l'anno 2015 ai fini dell'applicazione dell'art.251, comma 1 del D.Lgs.267/2000;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013;
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per l'applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC) ed in particolare il Titolo III "Disposizioni componenti TASI (Tariffa sui Servizi Indivisibili), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 05/08/2015, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Ritenuto di dover confermare il riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore;



Visto l'art.9 bis del D.L. n.47 del 28/03/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n.80 del 23/05/2014 il quale al comma 1 prevede che a partire dall'anno 2015 *"è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"*;

Vista la propria deliberazione n. 26 in data 02.09.2015, *immediatamente eseguibile*, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

- aliquota dello 0,6% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i terreni agricoli sono esenti;
- aliquota dello 1,06% per tutti gli altri immobili;

Ritenuto, pertanto, di dover fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Abitazione principale e relative pertinenze	2,5 per mille
Altri immobili	0,00 per mille
Aree edificabili	0,00 per mille;

Dato atto, altresì, che il presente atto verrà allegato al bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, da redigere ai sensi dell'art.259, comma 1, del D.Lgs.267/2000;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 TUEL.

Udito il SINDACO il quale propone l'emendamento alla presente deliberazione allegato sub. A) del quale dà lettura al Consiglio comunale, rilevando, altresì, di averlo proposto durante la seduta consiliare considerata l'urgenza di provvedere nella materia in oggetto a seguito della dichiarazione di dissesto dell'Ente. Il SINDACO dà atto, inoltre, dei pareri favorevoli dei responsabili di servizio.

Preso atto dell'assenza di interventi, si passa alla votazione sulla proposta di emendamento.

Con voti unanimi favorevoli, il Consiglio comunale delibera di approvare l'emendamento allegato sub. A).

Successivamente, il consigliere DI SEBASTIANO chiede di allegare alla presente deliberazione la dichiarazione di voto del gruppo di minoranza che si allega sub. B)

Il SINDACO preso atto dell'assenza di interventi, in vita a votare la proposta di deliberazione

Con voti:

Favorevoli: 6

Contrari 2 (Nicola DI GUGLIELMO, Francesco DI SEBASTIANO)

Astenuti 0

DELIBERA

- 1) di approvare le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015:

• Abitazione principale e relative pertinenze	2,50 per mille
• Altri immobili	0,00 per mille
• Aree edificabili	0,00 per mille
- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Successivamente, a seguito di separata votazione che ha dato il seguente risultato:

Con voti

Favorevoli: 6

Contrari 2 (Nicola DI GUGLIELMO, Francesco DI SEBASTIANO)

Assenti 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERI DELIBERAZIONE N. 27 DEL 02.09.2015

APPROVAZIONE ALIQUOTE TARIFFA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (F.TO DOTT.SSA LAURA FORLANI)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: **FAVOREVOLE**


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (F.TO DOTT. NICOLANGELO MADONNA)



Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE

Dott. Ing. Danilo D'ORAZIO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Adele SANTAGATA




-
- Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni decorrenti da oggi 04.09.15 n. 166 (art. 124, 1° comma, D.Lgs. 267/2000);
 - Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, TUEL 267/2000);



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Adele SANTAGATA



ALL. A

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale ad oggetto
"Approvazione aliquote e Tariffe sui Servizi Indivisibili TASI anno 2015


Si propongono al Consiglio Comunale i seguenti emendamenti:

1. Detrazione per l'anno 2015 per abitazione principale di € 25,00 (euro cinquanta/00) per ogni figlio minore di ventisei anni .
2. Esenzione per l'anno 2015 per i soggetti passivi titolari di nuovi esercizi commerciali a far data dal 01/01/2015, con sede nel centro storico di Civitella Messer Raimondo, come perimetrato dal piano regolatore

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


(DOTT.ssa: Laura FORLANI)



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(DOTT: Nicolangelo MADONNA)



All. B)

Il Gruppo di Minoranza fa la presente premessa quale dichiarazione di voto valevole per tutte le votazioni dei successivi punti all'odg, che spiega il voto contrario che seguirà in tutte le successive votazioni.

Lo strumento principale di programmazione economica dell'Ente, il Bilancio di previsione, nonché tutto il sistema di tassazione locale, è viziato e profondamente condizionato da una decisione, quella di dichiarare dissesto finanziario dell'Ente, che questa maggioranza ha deciso di votare nella scorsa seduta del Consiglio Comunale e che la Minoranza non condivide in nessun modo, ritenendola inopportuna e ingiustificata.

Come più volte evidenziato e proposto da questo gruppo di Minoranza Consigliare (richieste rimaste sempre senza risposta da parte del Sig. Sindaco), infatti, trattandosi di debiti pregressi (alcuni, come quello con Eni, ancora addirittura da ricostruire ed oggetto di confronto tra le parti, per cui non ancora certo ed esigibile come la legge richiede) con altri enti (Comunità Montana e Comune di Fara San Martino), **la via maestra era quella di un loro riconoscimento e di un successivo accordo tra Enti con approvazione di un piano di rientro**, come del resto già la passata amministrazione aveva fatto ed ottenuto da parte del Comune di Fara San Martino. Inoltre si segnala che per 26.000 euro trattasi di debiti del 2014, fatturati nel 2014, da parte della ditta Hera per forniture elettriche, per cui, queste somme, sono completamente a carico di questa amministrazione comunale, il cui Sindaco era, nel 2014, anche responsabile del settore finanziario, ed il cui bilancio di previsione e consuntivo è stato predisposto, redatto e votato (Con voto contrario della minoranza) dalla sola maggioranza consigliere.

Non certo era la strada del dissesto è quella da seguire. Del resto, con il dissesto succede che:

- Si riconoscono i debiti, si accende un mutuo, si pagano subito i creditori e si paga la rata del mutuo per 20 anni (o per la durata che esso avrà). Inoltre, essendo dichiarato il dissesto, è obbligo portare al massimo tutte le tasse locali (IMU, TASI, IRPEF) e si deve vendere tutto il patrimonio che si riesce a vendere (vedasi piano delle alienazioni che voteremo in seguito).

Se si fosse fatto un accordo tra enti, si sarebbe corrisposto un importo annuo ai creditori, e si sarebbe potuto continuare a decidere quali aliquote applicare per le tasse locali. Inoltre, mentre per il mutuo si pagano interessi, probabilmente nell'accordo tra Enti, tali interessi non si sarebbero pagati o, quantomeno, sarebbero stati minori a quelli di un mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti.

Allora ancora una volta ci chiediamo quale sia il disegno che si nasconde dietro questa scelta: rendere incandidabile qualcuno? Come qualche consigliere di maggioranza va dicendo in giro?

Beh, innanzitutto, magari incandidabile potrebbe diventare il Sindaco e Responsabile del Settore Finanziario del 2014... che nel 2014 non ha messo le somme occorrenti per pagare le bollette di Hera e che anche per pagare 26.000 euro di esse (fatture di ottobre e novembre 2014) ha dichiarato dissesto finanziario dell'Ente.

E poi, quando si fanno le scelte, si deve sempre pensare all'interesse collettivo, e non a personali interessi o a fare guerre contro qualcuno... ma tanto è, la scelta la Maggioranza l'ha fatta, per cui, oggi, le conseguenze sono queste: Zero investimenti (vedasi Piano Triennale dei Lavori Pubblici, in cui l'unico lavoro in corso alla prima annualità è il Consolidamento lasciato in eredità dall'Amministrazione Nuove ALI), Tasse locali al Massimo (IMU, TASI, IRPEF). E tutto questo a svantaggio delle famiglie, dei residenti, della popolazione, del paese intero.

Questa la premessa, comune alla trattazione di tutti i punti all'odg-in programma oggi, che chiediamo sia ripetuta come motivazione di voto, pertanto, in tutte le successive votazioni contrarie del gruppo di minoranza Nuove Ali per Civitella.

IL Gruppo di MINORANZA NUOVE ALI PER CIVITELLA